

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA
"ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO"**

(adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.58/2018 del 21 novembre 2018)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
(Denominazione - Natura giuridica dell'Istituzione)**

1. E' costituita l'Istituzione Idroscalo della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art.33, comma 7, dello Statuto della Città metropolitana di Milano. L'Istituzione è organismo strumentale della Città metropolitana, privo di personalità giuridica, per la gestione dell'Idroscalo, quale attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità metropolitana.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. L'Istituzione Idroscalo della Città Metropolitana di Milano, non persegue fini di lucro, ma opera per la crescita sociale, culturale e civile della popolazione metropolitana, garantisce a tutti i cittadini la conservazione, valorizzazione e l'accessibilità gratuita al parco dell'Idroscalo per favorire la socializzazione, la diffusione della pratica sportiva e la fruizione del tempo libero.
2. Le principali finalità dell'Istituzione Idroscalo sono:
 - a) assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio pubblico per scopi sociali, ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;
 - b) promuovere il compendio dell'Idroscalo, attraverso il suo sviluppo;
 - c) garantire alle generazioni future l'accesso al patrimonio pubblico dell'Idroscalo attraverso corrette politiche di conservazione.

**Articolo 3
(Compiti)**

1. Sono compiti dell'Istituzione Idroscalo:
 - a) programmare e coordinare l'attività, le strutture e gestire i servizi del compendio dell'Idroscalo nel rispetto delle finalità di cui al precedente articolo, nel quadro della legislazione regionale e statale e delle direttive europee di settore;
 - b) tutelare, valorizzare e rendere accessibile alla cittadinanza il compendio dell'Idroscalo, garantendone la più ampia fruizione, che ne contraddistingue il profilo sociale;
 - c) promuovere iniziative sportive e ricreative adeguate alle necessità delle diverse fasce di età dei frequentatori;
 - d) promuovere la diffusione della pratica sportiva, amatoriale ed agonistica, anche in collaborazione con il CONI e le associazioni sportive;
 - e) favorire la realizzazione di progetti culturali, che valorizzino la peculiarità dell'Idroscalo, anche con la collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio;
 - f) favorire l'inclusione sociale, i diritti di cittadinanza, garantendo l'accesso gratuito alla struttura;
 - g) tutelare la natura e l'ambiente, valorizzando il parco dell'Idroscalo.

**Articolo 4
(Principi di gestione)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 33, comma 7, dello Statuto della Città metropolitana, l'Istituzione, ai sensi dell'articolo 114 del T.u.e.l approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nell'esercizio dei compiti ad essa

affidati e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità, con l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando l'obbligo del pareggio finanziario.

2. In particolare, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, è assicurata all'Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse personali, strumentali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidate.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituzione dispone:

a) di un trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio della Città metropolitana;

b) di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività;

c) di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi (sia pubblici sia privati) per lo svolgimento dei servizi e le concessioni, ivi compresi i contributi europei, statali e regionali e le sponsorizzazioni.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.

Articolo 5 (Capacità negoziale)

1. L'Istituzione Idroscalo ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo metropolitani e della disciplina dettata dallo Statuto e dal presente Regolamento, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.

2. Fatte salve norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale della Istituzione è disciplinata dal Codice degli appalti e dal Regolamento dei contratti della Città metropolitana.

Articolo 6 (Servizi e Piano programma annuale)

1. L'Istituzione organizza la gestione dei servizi che le sono affidati, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio metropolitano e in base a quanto definito nel Piano programma annuale.

2. Tale Piano deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie alla gestione.

TITOLO II ORGANI

Capo I Organi

Articolo 7 (Organi della Istituzione)

1. Sono organi dell'Istituzione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore.

Capo II Consiglio di Amministrazione

Articolo 8 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco metropolitano, garantendo la presenza di entrambe i generi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio metropolitano in conformità a quanto disposto dallo Statuto metropolitano, di

cui uno su designazione del Comune di Milano, uno su designazione del Comune di Peschiera Borromeo, uno su designazione del Comune di Segrate, uno su designazione della Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio metropolitano, ed uno su designazione del Presidente della Regione Lombardia. La durata del mandato è fissata in cinque anni, e comunque non oltre il mandato dello stesso Sindaco metropolitano. I membri esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che dovrà avvenire con le modalità fissate dal presente regolamento, entro il termine di 45 giorni dal termine del mandato.

2. All'atto delle nomine i membri del Consiglio sono tenuti ad eleggere il proprio domicilio digitale.
3. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi consiglieri, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo, i quali scadono insieme con quelli in carica. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri il Sindaco metropolitano procede al rinnovo integrale dell'organo.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni gratuitamente e sono rinominabili una sola volta.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione, debitamente documentate. I suddetti rimborsi spese sono a carico dell'Istituzione.
6. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi metropolitani, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Ente o dell'Istituzione medesima, il Sindaco scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione ovvero revoca i suoi singoli membri.
7. Per i consiglieri di amministrazione trovano applicazione le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Articolo 9 (Decadenza e dimissioni)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva ed il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni di taluno dei membri, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco ai fini della/e nuova/e designazione/i.

Articolo 10 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli orientamenti espressi dagli organi di governo della Città metropolitana, ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Istituzione; delibera sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore, e impartisce direttive di carattere generale; regola i rapporti con enti e associazioni a sostegno all'attività dell'Istituzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo on line della Città metropolitana, in apposita sezione.

Articolo 11 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri o il Direttore, oppure su richiesta del Sindaco metropolitano.
2. In caso di inerzia del Presidente, il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio di Amministrazione.

3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è recapitato al domicilio digitale dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. In caso d'urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate fino a 24 ore prima della seduta.

Articolo 12 (Sedute)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore. Il Consiglio può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio per esigenze istruttorie, dandone atto nel verbale.
2. Le sedute sono valide quando intervengono almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese; vengono assunte con voto segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
3. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Direttore, in funzione di Segretario, e sono sottoscritti dallo stesso Direttore e dal Presidente.

Articolo 13 (Poteri sostitutivi)

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluno degli obblighi previsti dal regolamento e dallo Statuto, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, il Sindaco assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti e alla loro approvazione.
2. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma precedente, può sospendere dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione come indicato all'articolo 8.

Capo III Il Presidente

Articolo 14 (Nomina e attribuzioni)

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco metropolitano, e può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, e sovrintende al suo corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.
5. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Sindaco metropolitano provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano per età.

Capo IV Il Direttore

Articolo 15 (Nomina e competenze)

1. Il Direttore è nominato dal Sindaco metropolitano, per un periodo non superiore al mandato del Sindaco stesso, ed è rinnovabile; il Direttore, dirigente apicale, deve essere in possesso di adeguata qualificazione e provata esperienza gestionale.
2. Il Direttore viene scelto tra il personale di ruolo alle dipendenze della Città metropolitana con qualifica dirigenziale.
3. Il Direttore ha la responsabilità generale della gestione dell'Istituzione Idroscalo. In particolare:
 - a) elabora la proposta di piano programma annuale ed è consultato dal Consiglio di Amministrazione per la formulazione degli indirizzi per la gestione della Istituzione sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio metropolitano;
 - b) propone gli schemi del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo i casi in cui la loro esecuzione sia riservata al Presidente;
 - d) cura la corretta gestione amministrativa dell'istituzione e vigila sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;
 - e) dirige il personale dell'Istituzione, assegnandolo a specifici compiti;
 - f) sottoscrive i contratti, i mandati di pagamento e le reversali;
 - g) partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - h) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio;
 - i) svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - j) ogni altro atto rimesso alla competenza dirigenziale dall'art.107 del TUEL.
4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore viene sostituito da un funzionario assegnato all'Istituzione, a ciò appositamente delegato.
5. Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore, anche su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, provvede il Sindaco nelle forme previste dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di Città metropolitana.

TITOLO III RELAZIONI CON L'ENTE

Articolo 16 (Rapporti con la Città metropolitana)

1. Gli organi dell'Istituzione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli organi di governo dell'Ente l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione. Il Sindaco metropolitano ne verifica la rispondenza agli indirizzi indicati dal Consiglio metropolitano.
2. Gli uffici dell'Ente collaborano con gli organi dell'Istituzione al fine del miglior perseguimento delle finalità proprie dell'Istituzione medesima.

TITOLO IV PERSONALE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Personale dell'Istituzione)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituzione potrà utilizzare:

- a) personale della Città metropolitana, assegnato all'Istituzione, individuato tra il personale in servizio presso l'Ente o appositamente assunto;
 - b) personale comandato o distaccato da altri Enti;
 - c) personale volontario, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (volontari del servizio civile, ecc.);
 - d) tirocinanti, titolari di borse di studio, stagisti, ecc., sulla base di specifiche convenzioni (150 ore, studenti delle scuole medie superiori e universitari, ecc.).
2. Spetta al Direttore, in relazione agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, organizzare il personale dell'Istituzione e determinare l'orario di lavoro, che potrà prevedere prestazioni straordinarie, nel quadro della regolamentazione contrattuale dell'Ente.
3. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti della Città metropolitana.
4. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, compete al Direttore Generale della Città metropolitana, che si avvale dell'O.I.V.P., su proposta del Presidente dell'Istituzione.
5. L'Istituzione provvede, in accordo con la competente direzione della Città metropolitana, all'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale per migliorare la qualità del servizio, ed agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
6. Il contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente disciplina, in apposita sezione, le materie oggetto di contrattazione relative al personale assegnato all'Istituzione.

Articolo 18

(Bilancio, gestione finanziaria ed economico-patrimoniale)

1. La gestione finanziaria dell'istituzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, e al bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Città metropolitana, elaborati nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 30 settembre di ogni anno la proposta di piano programma dell'Istituzione relativa all'anno successivo, da trasmettere al Sindaco metropolitano, per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione della Città metropolitana, il Consiglio di amministrazione approva il piano programma, e, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione dal medesimo bilancio, adotta il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale piano, da trasmettere al Sindaco metropolitano, per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano.
4. Il bilancio è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio tra entrate e spese.
5. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana; il Direttore e gli Uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione dell'Istituto.
6. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono opportune e le trasmette, per informazione, al Sindaco metropolitano per il tramite del dirigente dei servizi finanziari della Città metropolitana.
7. Le risorse assegnate dalla Città metropolitana, previste dall'art.4 del presente regolamento, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente. In caso di esercizio provvisorio del bilancio della Città metropolitana, si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione finanziaria del suddetto bilancio, come disposto dall'art. 163 del TUEL.
8. Per il servizio di tesoreria e di cassa, l'Istituzione si avvale dell'istituto di credito, Tesoriere della Città metropolitana.
9. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Direttore corredata di una relazione sull'attività svolta, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente.

10. Il conto consuntivo, corredato dall'apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmesso al Sindaco metropolitano per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano in uno con il Rendiconto della gestione dell'Ente.

TITOLO V STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE

Articolo 19 (Struttura dell'Istituzione)

1. L'Istituzione realizza le proprie finalità attraverso i propri uffici, organizzati con atto del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, cui solo compete il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa istituiti.

Articolo 20 (Obiettivi e standard di servizio)

1. L'Istituzione definisce e indirizza le proprie attività, sulla base del piano programma annuale e di specifiche indagini sulle esigenze dell'utenza.
2. Le strutture operative in cui si articola il servizio sono istituite e organizzate secondo il criterio della più completa soddisfazione delle esigenze dell'utenza. I servizi al pubblico sono disciplinati da un Regolamento e da una Carta dei Servizi.
3. Gli obiettivi e gli standard di prestazione dei servizi, periodicamente aggiornati e adeguati alle normative regionali e/o statali e alle linee di indirizzo stabilite dagli organi di governo della Città metropolitana sono posti a conoscenza degli utenti, che possono concorrere alla loro determinazione e al loro controllo mediante proposte e suggerimenti indirizzati alla Direzione dell'Istituzione.
4. L'Istituzione provvede ad accertare periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio reso.

Articolo 21 (Pubblicità degli atti)

1. L'Istituzione informa la propria attività al pieno rispetto del principio di trasparenza. La pubblicità dell'attività dell'Istituzione è assicurata attraverso il sito web della Città metropolitana, nella sezione Amministrazione Trasparente. In una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di cui alla legge 190/2012, sono indicate le specifiche misure dettate per l'attività dell'Istituzione. Il controllo degli atti dell'Istituzione è assicurato dai competenti uffici dell'Ente.

Articolo 22 (Personale, beni e mezzi)

1. Con decreto del Sindaco metropolitano si provvede ad individuare i beni immobili, e i beni strumentali, le risorse umane e finanziarie, la cui gestione è rimessa all'Istituzione. In prima applicazione essi corrispondono all'insieme dei beni e risorse della gestione diretta dell'Idroscalo.

Articolo 23 (Rapporti con la Regione ed i Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate)

1. A mezzo di specifici accordi sono disciplinati i reciproci rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate, e la Regione Lombardia, per la miglior gestione dell'Idroscalo.

Articolo 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di nuovi regolamenti interni e per il servizio al pubblico, restano in vigore le disposizioni vigenti approvate dalla Città metropolitana, per quanto non previsto dal presente Regolamento o non in contrasto con esso.
2. Sono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro rapporto instaurato dalla Città metropolitana con Enti pubblici e privati, riguardanti le attività afferenti all'Istituzione, che subentrerà nei rapporti in essere.
3. L'Istituzione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in corso della gestione diretta dell'Idroscalo, la quale cesserà all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Istituzione.
4. Entro 30 giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per il periodo residuo di gestione, mediante frazionamento degli importi previsti nel bilancio annuale relativo alla gestione diretta precedente.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta il consuntivo della cessata gestione diretta.
6. Il regolamento di contabilità dell'Ente disciplina, in apposita sezione, ogni altro aspetto relativo alla gestione contabile dell'Istituzione Idroscalo.

Articolo 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line della Città metropolitana, che segue l'intervenuta esecutività della delibera di adozione dello stesso.
2. I competenti organi di governo e di gestione della Città Metropolitana assumono, in esecuzione del presente regolamento, i provvedimenti attuativi necessari all'avvio dell'Istituzione.